



# COMUNE DI PERETO

PROVINCIA DI L'AQUILA

## ORDINANZA N. 84 DEL 27/10/2021

**OGGETTO:** ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI INTERDIZIONE AL CONSUMO UMANO DELL'ACQUA DEI FONTANILI PUBBLICI

### IL SINDACO

**CONSIDERATO** che il Comune di Pereto è impossibilitato ad assicurare il continuo monitoraggio dell'acqua lungo le condotte di adduzione ai fontanili presenti sul territorio, sia nel centro abitato che in montagna, non collegati alla rete idrica cittadina per uso domestico ma alle sorgenti naturali;

**RITENUTO** che, a causa del mancato monitoraggio, potrebbe verificarsi la sussistenza di una situazione di rischio per la salute pubblica;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. con particolare riferimento all'art. 50 sulle competenze del Sindaco;

### ORDINA

Per le motivazioni sopra espresse

Il **DIVIETO ASSOLUTO** all'utilizzo per il consumo umano dell'acqua proveniente dai fontanili pubblici non collegati alla rete idrica ma alle sorgenti naturali presenti sul territorio comunale, sia nel centro abitato che in montagna.

### AVVERTE

Che eventuali danni a persone derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento saranno a carico degli inadempienti.

### DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line e pubblicata sul sito Internet del Comune, la sua più ampia pubblicità e il collocamento a cura dell'Ufficio tecnico comunale, in modo visibile in prossimità di ogni fonte d'acqua non conforme, di appositi avvisi circa il presente divieto.

A norma dell'art. 3, 4° comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si avverte che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque ne abbia interesse, potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione.

La Polizia Locale e gli ufficiali ed agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza della presente Ordinanza.

